

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

ORDINANZA N. 16 DEL 20-04-2017

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

Oggetto: Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. R.D. n. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione.-


IL SINDACO

Premesso che:

- la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o a fare scommesse, comunemente denominata "ludopatìa", rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, può portare al disfacimento di rapporti familiari e sociali ed alla compromissione della posizione sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;
- la sindrome da gioco d'azzardo è ormai qualificata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una malattia sociale ed una vera e propria dipendenza, caratterizzata da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere;
- in conseguenza dell'aumento di tale patologia tra la popolazione, già nel 2012, con il D.L. del 13/09/2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 08/11/2012, n. 189, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatìa, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'organizzazione mondiale della sanità;

Dato atto che:

- il territorio comunale è stato nell'ultimo decennio capillarmente occupato da installazioni di gioco aleatorio sia all'interno di locali destinati ad altra attività, sia quale attività a sé stante, generando crescenti problemi a carico delle Amministrazioni Comunali e delle Asl;
- da un censimento risalente al 2015 risultano complessivamente installate:
 - a) n. 55 macchinette da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del RD. 18/06/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), denominate slot-machine, che consentono vincite superiori a € 100,00.= (cento/00);
 - b) n. 18 macchinette da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. denominate VLT (video lotterie telematiche), che consentirebbero vincite fino a € 500.000,00.= (cinquecentomila/00);



Verificato che:

- dalle indagini statistiche in possesso del Dipartimento delle Dipendenze relative all'Azienda ULSS 9 Scaligera risultano dati preoccupanti sul fenomeno del gioco d'azzardo;
- pur non essendo noto il dato ufficiale del numero delle persone affette da tale patologia che non si sono ancora sottoposte a trattamenti di cura (cd. patologico sommerso), si presume che il numero delle persone coinvolte nel meccanismo del gioco compulsivo sia aumentato in maniera esponenziale;
- si stima infatti che i dati ufficiali che risultano all'Azienda ULSS 9 rappresentino solo la punta dell'iceberg di un fenomeno di cui nell'immediato non si percepisce la portata e che, come riferito dalle associazioni "self help" esistenti sul territorio, il numero delle persone risucchiate dal gorgo del gioco compulsivo sia destinato ad aumentare in maniera esponenziale, con intuibile rilievo sui costi pubblici e sociali;
- la percentuale dei pazienti e dei familiari seguiti dal Servizio Dipendenze è elevata ed in costante aumento: nel 2016 le prestazioni per gioco d'azzardo erogate dall'Azienda ULSS 9 sono state nel territorio di competenza complessivamente 3.518, di cui 592 nella vicina sede di Soave;


Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento a tutela della Comunità volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici, semi automatici ed elettronici per il gioco d'azzardo lecito, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che così recita: *"Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*;

Considerato che l'attuale quadro giuridico conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ex art. 50, comma 7 del decreto legislativo sopra citato: *"Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate; gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"*;

Considerato che al Sindaco, in forza della disposizione sopra citata, è consentito quindi disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e politico che rendano necessario tale intervento, per mitigare i riflessi sociali, oltre che clinici, della ludopatia, pur nella consapevolezza che con le limitazioni poste all'orario del funzionamento delle macchinette da gioco non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per sfavorire un'offerta di gioco illimitata, essendo indubbiamente necessaria una più ampia azione di contrasto a livello nazionale;

Ritenuto opportuno:

- intervenire per ridurre ulteriormente il range temporale in cui i giocatori possano accedere agli apparecchi d'intrattenimento, con l'obiettivo di impedirne l'accesso indiscriminato e di arginarne la disponibilità senza limiti delle occasioni di gioco, in particolare nelle fascia oraria notturna in cui maggiormente si verificano fenomeni di devianza sociale;



- disincentivare l'ingresso dei più giovani nelle sale gioco, nelle videolottery (VLT) e nei bar dotati di apparecchi, dove il gioco dovrebbe rappresentare solo un'offerta marginale tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso anche altri soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e dalla dipendenza psicologica che esso è in grado di creare;
- procedere quindi alla modifica della predetta disciplina oraria stabilendo conseguentemente un inquadramento degli orari più riduttivo, tale da poter restringere l'offerta del gioco e costituire uno strumento maggiormente rispondente al drammatico evolversi del fenomeno e al dilagare di tali strutture sul territorio;

Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;


Viste la Circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010, nonché la nota del 19/03/2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50, comma 7, del T.U.EE.LL. e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli "esercizi pubblici";

Vista anche la giurisprudenza prevalente in materia ed in particolare le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3271 del 30/06/2014 e n. 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno: *"avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute"*;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18/07/2014, con la quale i giudici delle leggi hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: *"è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale"*;

Preso atto comunque che il Consiglio comunale ha approvato con delibera n. 8 del 20/02/2017 il Regolamento comunale per la prevenzione e contrasto patologie e problematiche legate al gioco d'azzardo lecito dettando le disposizioni di indirizzo da seguire per la limitazione del fenomeno della ludopatia;

Visto il D.L. 13/09/2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 08/11/2012 n. 189: *"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese"*



mediante un più alto livello di tutela della salute" con cui è stato stabilito, come fatto cenno nelle premesse, di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia";

Visto il D.P.C.M. 12/01/2017 *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";*

Vista la legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015, approvata dal Consiglio Regionale del Veneto il 27/04/2015, n. 6, che all'art 20 detta disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP), che in particolare al comma 3, lettera b), tra altri possibili interventi, indica anche la seguente misura: *"I Comuni (..omissis..) possono individuare gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi ...";*

Visto l'art. 110 del R.D. 18/06/1931 n. 773: *"Approvazione del testo unico dette leggi di pubblica sicurezza T.U.L.P.S., che detta disposizioni circa l'esercizio del gioco lecito";*

Visto l'art. 5, comma 2 del Regolamento comunale per la prevenzione e contrasto patologie e problematiche legate al gioco d'azzardo lecito il quale dispone:


"Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

- *individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;*
- *determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari;*
- *valutazione degli orari applicati nei Comuni vicini onde evitare l'elusione della limitazione con semplice migrazione nei paesi limitrofi.-";*

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 43 del 31/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, così come rettificata con delibera n. 50 del 10/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla rideterminazione delle sanzioni da applicare da parte degli Organi competenti per le violazioni alle prescrizioni dell'ordinanza ad oggetto: *"Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate (ex art. 86 del T.U.L.P.S.) e degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 8 e 88 del T.U.L.P.S. e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione",* in virtù di quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 16 della legge n. 689/1981;

ORDINA

di stabilire i seguenti orari di esercizio dell'attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011) ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S., così come indicato:



- 1) **ORARI DI ESERCIZI DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 T.U.L.L.P.S.**
(ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling in ragione della loro natura di attività prevalentemente sportiva):
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00
di tutti i giorni, compresi i festivi;
- 2) **ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO**, di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) e b) del T.U.L.L.P.S. R.D. n. 773/1931 collocati:
 - a) negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto etc.);
 - b) negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.);
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00
di tutti i giorni, compresi festivi


Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.-

DISPONE

che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni come indicato nell'art. 6 del Regolamento comunale per la prevenzione e contrasto patologie e problematiche legate al gioco d'azzardo lecito:

- l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
- l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
- l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in caratteri chiaramente leggibili;
- ulteriore cartello, delle dimensioni minime di cm. 30 x 40 per i locali che ospitano singoli apparecchi e di cm. 50 x 70 per le sale dedicate, contenente le informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso a individuare la possibilità di rischio che lo stesso corre di essere un giocatore problematico o patologico o che comunque abbia necessità di rivolgersi a personale specializzato, secondo le disposizioni della Regione Veneto;
- il divieto di esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.-

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del Codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, come rideterminate dalla Giunta



Comunale con delibere n. 43 in data 31/03/2017 e n. 50 del 10/04/2017, da € 300,00.= ad € 500,00.=.-

In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S., la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio, o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore. Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del T.U.L.P.S., il titolare di pubblico esercizio che configuri gli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata. Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.-

La presente ordinanza:

- sarà pubblicata all'Albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Colognola ai Colli e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali. Sarà efficace decorsi venti giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune;
- verrà comunicata all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Verona, alla Questura di Verona, al Comando provinciale dei Carabinieri, alla Stazione dei Carabinieri di Colognola ai Colli, alla Polizia locale dell'Unione Comuni Verona Est, al Comando della Guardia di Finanza di Soave.-

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro il termine di giorni 60 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120.-

IL SINDACO

f.to avv. Claudio Carcereri de Prati

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-04-2017 al 04-05-2017

Lì 20-04-2017

IL RESPONSABILE SETTORE

AFFARI GENERALI

f.to dott.ssa Daniela Alessi

Copia conforme all'originale

Lì 20-04-2017



IL RESPONSABILE SETTORE

AFFARI GENERALI

dott.ssa Daniela Alessi